REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni Elisabetta Conte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13643/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 07.12.2023 proposto da

[Omissis] [Omissis] (CF: *[OMISSIS]*), nato a *[Omissis]* il *[omissis].[omissis].[omissis]* e ivi residente, in Via *[Omissis] [omissis]*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Di Paolo, con studio in Terni, Strada San Martino 104 ed elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo digitale *maria.dipaolo@ordineavvocatiterni.it*

contro

Questura di Terni, in persona del legale rappresentante *pro tempore;*

Prefettura di Terni, in persona del legale rappresentante *pro tempore;*

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta del Foro di Perugia e Stefania Di Cato del Foro di Terni, giusta procura generale alle liti del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, datata

22.03.2024, Rep. n. 37875; elettivamente domiciliato in Perugia, Via Canali n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Elisabetta Bodo, l'avv. Maria Di Paolo per il ricorrente, l'avv. Stefania di Cato per INPS e il dott. Ivo Micheli per il Ministero dell'interno.

Ritenuto in

FATTO

I. Il sig. *[Omissis]*, già Assistente capo Coordinatore presso la Polizia di Stato, ultima sede di servizio Questura di Terni, è stato collocato in quiescenza con decorrenza 29.06.2022. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente lamenta l'errato calcolo della pensione liquidata.

A seguito di una diffida inviata in data 08.03.2023, sono state effettuate alcune correzioni nella liquidazione del trattamento pensionistico e la posizione del ricorrente è stata ricostruita, da ultimo, con foglio di calcolo mod M del 27.07.2023. Tuttavia, riporta il ricorrente, l'INPS non ha potuto procedere ad un ricalcolo poiché la Questura, che aveva fornito una serie di retribuzioni di diverso importo, sebbene richiesta, non aveva fornito chiarimenti in merito alle motivazioni di tali differenti calcoli, comunicando di aver già trasmesso il foglio di calcolo M che, però, sostiene il ricorrente, era relativo all'aggiornamento del 31.03.2023 e non all'aggiornamento da ultimo effettuato nel mese di luglio 2023. Lamenta il ricorrente che la Questura aveva, altresì, comunicato che l'aggiornamento ai nuovi parametri di cui al CCNL di comparto

triennio 2019/2021 era in corso, non risultando però riconosciuti gli incrementi dovuti. Infine, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento degli interessi sulle somme tardivamente erogate, nella misura del 1,25% da settembre 2022 fino a dicembre 2022 e del 5% da gennaio 2023 fino al saldo – laddove invece sono stati liquidati complessivamente 4,66 euro, nonché del fatto che gli arretrati, derivanti dall'eliminazione degli errori corretti, non sono stati corrisposti da quando dovuto, ma da giugno 2023.

Tanto premesso, il ricorrente, oltre all'ammissione a teste della responsabile degli uffici INPS, chiede di:

"1. accertare e dichiarare il diritto di [Omissis] [Omissis] alla corresponsione degli interessi sulle somme tardivamente liquidate a seguito della correzione dei vari errori indicati al saggio di 1,25% fino al dicembre 2022 e al saggio del 5% da gennaio 2023 fino al saldo;

2. per l'effetto condannare gli enti convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al calcolo ed alla corresponsione del dovuto;

3. accertare il diritto di [Omissis] alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto dell'applicazione della circolare del 06.10.2022 a decorrere dal mese di ottobre 2022, maggiorata di interessi al tasso legale fino al soddisfo;

4. per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al calcolo ed alla corresponsione del dovuto a seguito della riliquidazione di cui al punto 3;

5. condannare Prefettura e Questura, ciascuno per quanto di sua competenza e in considerazione delle rispettive ma effettive responsabilità negli errori di

calcolo e nel ritardo della corresponsione, alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario. Nulla nei confronti di INPS".

Si è costituita la Questura di Terni, declinando la propria competenza in relazione alle doglianze del ricorrente, posto che la stessa svolge solo le funzioni di datore di lavoro e non quelle di ente previdenziale. In relazione al mancato aggiornamento della base pensionabile al rinnovo contrattuale di cui al d.P.R. n. 57/2022, ha rappresentato che con circolare del 06.10.2022 sono state fornite indicazioni per le modalità di comunicazione dei dati giuridico-economici agli uffici periferici dell'Amministrazione e che per effettuare tali comunicazioni si è tenuto conto cronologicamente delle date di cessazione dal servizio e che, comunque, in data 23.10.2023 si era provveduto alla comunicazione dei dati contabili per consentire la rideterminazione della pensione in applicazione del contratto per il triennio 2019-2021.

Si è costituito l'INPS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, precisando che "*il 16.01.2024 è stata riliquidata la pensione dietro comunicazione dell'amministrazione del 15.01.2024 relativamente all'applicazione del CCNL 2019/2021 e che l'art. 54 era già stato applicato con la precedente riliquidazione del 31.03.2023, nonché che l'ultimo miglio allegato è stato certificato dall'amministrazione di appartenenza in data 13.10.2023*". Con riferimento agli interessi INPS osserva che non vi è stata alcuna tardiva liquidazione della prestazione pensionistica a carico dell'Ente e che, in ogni caso, gli interessi decorrerebbero, ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/1991, solo dal 120 giorni dal

perfezionamento della pratica amministrativa, per cui nel caso di specie nulla è dovuto a carico di INPS.

All'udienza del 20 dicembre 2024 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. In particolare, l'avv. Di Paolo – rappresentante del ricorrente, confermando l'avvenuta liquidazione di quanto spettante in applicazione della circolare del 06.10.2022, ha insistito per il riconoscimento degli interessi su tali somme.

Considerato in

DIRITTO

I. La domanda relativa alla corresponsione degli interessi sulle somme tardivamente liquidate va accolta. È, difatti, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte che qualora emergano differenze tra la misura della pensione pagata e quella risultante da eventuale ricalcolo, sono dovute dette differenze con gli interessi legali dalla scadenza di ciascuno rateo di pensione fino al soddisfo (cfr. *ex multis*, Sez. Campania, n. 164/2023). Conseguentemente, spettano al sig. *[Omissis]* i richiesti accessori sugli arretrati erogati in ritardo, dalla data di scadenza di ciascun rateo al dì dell'effettivo pagamento. Resta assorbita ogni altra questione.

II. In riferimento alla seconda domanda proposta dal ricorrente, relativa all'aggiornamento del trattamento pensionistico alla luce dei nuovi parametri di cui al CCNL di comparto triennio 2019/2021, va rilevato che l'INPS, come dimostrato con il deposito del cedolino del mese di aprile 2024, ha provveduto alla liquidazione di quanto richiesto, a seguito della comunicazione dei conteggi effettuata dal Ministero

dell'interno. La richiesta della liquidazione degli interessi legali sulle somme in discorso, reiterata dall'avvocato di parte ricorrente nel corso della pubblica udienza, va, tuttavia, rigettata in quanto dal cedolino della pensione del mese di aprile 2024, con cui sono state liquidate le somme dovute, risulta che gli interessi sulle stesse sono stati corrisposti.

III. Stante la natura della controversia e l'intervenuto pagamento di quanto richiesto con la seconda domanda di parte ricorrente, si reputa che ricorrano, nella specie, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica in funzione di Giudice delle pensioni, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositati in Segreteria il 10 gennaio 2025.

Il Direttore della segreteria

Dott.sa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)